



ORDINANZA N° 3 del 16 aprile 2020

ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN MATERIA DI TAGLI LIBERAMENTE ESERCITABILI DAL PROPRIETARIO E/O POSSESSORE DEL BOSCO.

IL SINDACO

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020 le attività selvicolturali, non essendo comprese tra le attività consentite sulla base dell'allegato 1, sono state interrotte e, pertanto, non sono state completate le attività di taglio e di esbosco, con conseguente pregiudizio alla stabilità dell'assetto idrogeologico ma anche con aumento del rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno;

Dato Atto che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 10 aprile 2020, le attività selvicolturali di cui al codice ATECO 02, nonché le attività di cura e manutenzione del paesaggio di cui al codice ATECO 81.3, sono consentite a far data dal 14 aprile 2020;

Ritenuto necessario, consentire alle imprese selvicolturali e ai privati cittadini di completare le operazioni di taglio e esbosco sospese dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020;

Vista la normativa in vigore che disciplina i tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o possessore del bosco;

Ritenuto in particolare opportuno prevedere, in via precauzionale, che lo spostamento all'interno del proprio Comune giustificato per situazione di necessità e assoluta urgenza correlato allo svolgimento di tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o possessore del bosco, possa essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) che avvenga non più di una volta al giorno;
- 2) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare
- 3) che la attività di taglio siano limitate a quelle già iniziate prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020;

ORDINA

Le seguenti misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 in materia di tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o possessore del bosco.

- che lo spostamento all'interno del proprio Comune giustificato per situazione di necessità e assoluta urgenza correlato allo svolgimento di tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o possessore del bosco, possa essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1) che avvenga non più di una volta al giorno;
- 2) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare

3) che la attività di taglio siano limitate a quelle già iniziate prima della data in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020;

- che in sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui sopra di dichiarare i dati identificativi del terreno oggetto del taglio e gli estremi del titolo che ne legittimano l'utilizzo;

4) la seguente Ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 30 aprile per le operazioni di taglio e fino al 15 maggio per le operazioni di esbosco del materiale detraibile dal taglio;

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Prefetto di Campobasso e alla Stazione Carabinieri Forestale di Torella del Sannio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
Michelino DI AMICO